



Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati

Disposizioni legali concernenti la sospensione della procedura preparatoria del matrimonio, il rifiuto di celebrare il matrimonio o il rifiuto di rilasciare un certificato di capacità matrimoniale

Queste disposizioni legali sono anche applicabili concernente una unione domestica registrata forzata

Codice civile svizzero (CC; RS 210)

Art. 43a cpv. 3^{bis}

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale.

Art. 99 cpv. 1 n. 3

L'ufficio dello stato civile esamina se siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)

Art. 181a

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata

¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.